

Workshop D

La gestione dei fanghi di dragaggio. Elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale

I materiali di dragaggio dei
porti fra la nozione di rifiuto
ed il recupero.

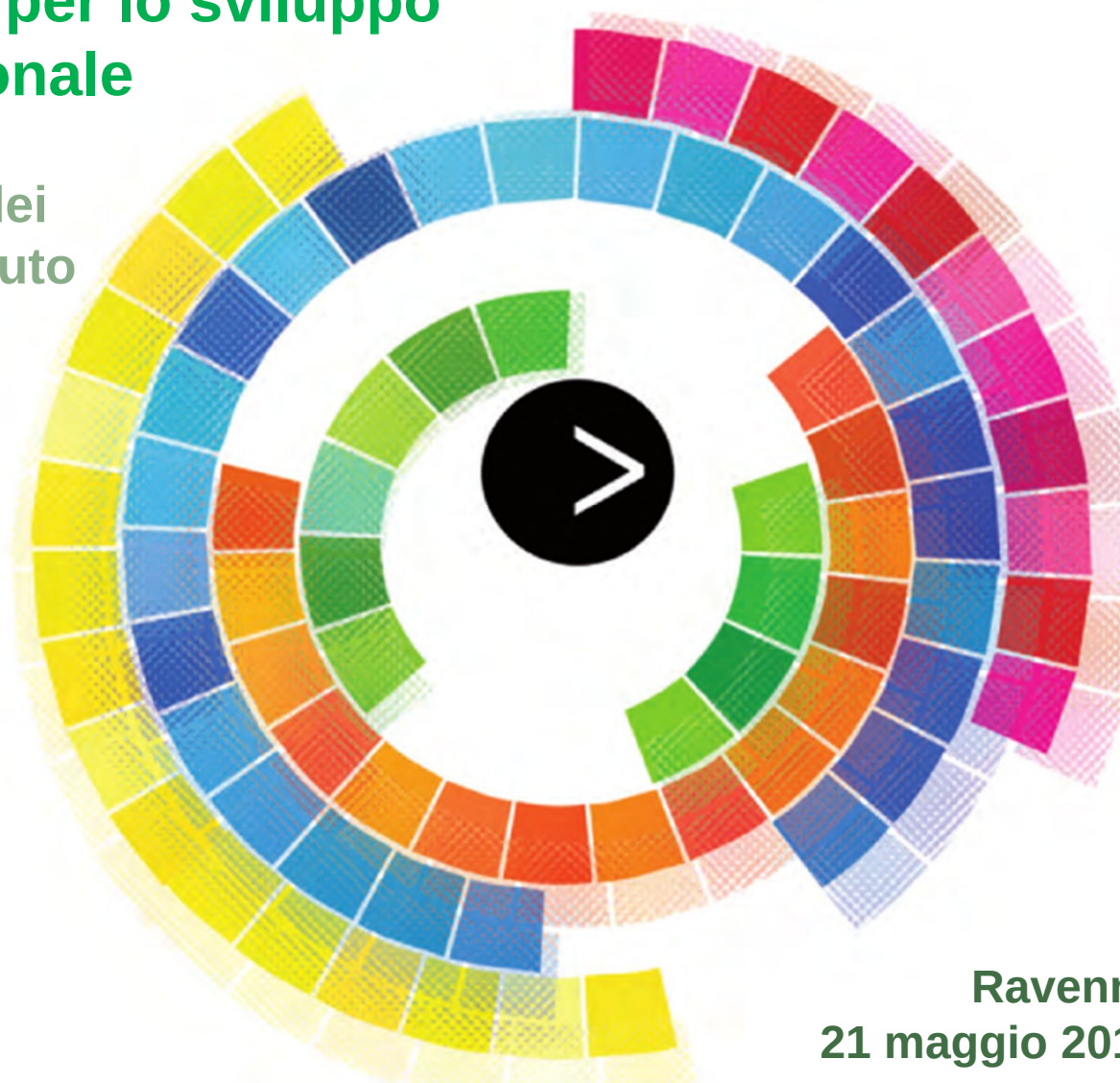
Riuso dei materiali nella
legislazione europea e
nazionale

Avv. Lucia MIRTI

Fare i conti
con l'ambiente

Rifiuti acqua energia

Ravenna
21.22.23
maggio 2014



Ravenn
21 maggio 201

Convenzioni internazionali

- Convenzione di Oslo del 1972
- Convenzione di Londra (protocollo 96) del 1972
- Convenzione di Parigi del 1974
- Convenzione OSPAR del 1992
- Convenzione di Barcellona (protocollo Dumping) del 1995

Normativa comunitaria

- **DIR 2008/98/CE**
- **DIR 2008/56/CE**: quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- **Dir 2008/105/EC** *Marine Strategy*
- **DIR 2008/32/CE**: modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
- **Decisione 2455/2001/CE**: istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque;
- **DIR 2000/60/CE**: quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- **Dir. 76/464/CE**
- **Dir. 75/442/CE**

NORMATIVA NAZIONALE

- **D.M. Ambiente 24.01.96:** scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino
- **DLGS 11 maggio 1999, n. 152** (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento), art. 35, comma 2.
- **L. 179 del 31 luglio 2002**, (art. 21 individua nella regione l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (odierno art. 109 del d.lgs. n. 152/2006);
- **DLGS 152/ 2006**, (art. 109 che disciplina l' immersione in mare di diversi *materiali*; all. 5 titolo V parte IV)
- **D.M. 02/05/2006** (Campionamento terre e rocce da scavo)

NORMATIVA NAZIONALE

- **L. 296/ 2006** (modifica **legge n. 84/ 94** dettando una specifica disciplina per le operazioni di dragaggio all' interno dei S.I.N.)
- **DM 7 novembre 2008** (detta i limiti e le condizioni per gli interventi a norma della l.n. 84/94);
- **DM 260/2010** (standard di qualità)
- **DLGS 205/ 2010** (modifica d.lg. n. 152/2006, recependo la direttiva 2008/98/CE e riproducendo fedelmente, all'art. 185 co. 3, **l' esclusione espressa relativa ai sedimenti**);
- **DLGS 205/ 2010**(art. 39 co. 13);
- **D.L. 1/ 2012, convertito con l. 27/ 2012** (art. 48 **ha introdotto una modifica sostanziale alla normativa di cui alla l. n. 84/1994**)
- **L. 35 / 2012** (art. 24 – competenza autorizzativa regionale)
- **L. 98/2013** (art. 41 – esclusione dal DM 161/2012)

Normativa regionale (Emilia-Romagna)

- **Delibera del Consiglio Regionale n. 645 del 20/01/2005:** approvazione delle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 2794 del 10/12/2001** di approvazione delle linee di indirizzo per la gestione integrata delle zone costiere;
- **Delibera del Consiglio Regionale n. 250 del 26 settembre 2001:** Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale del 2001, denominato “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile”;
- **L.R. 7 del 13.03.1979:** interventi della regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi.

La direttiva 2008/98/CE – «*per una società del riciclaggio*» p. 28 considerando

- La direttiva 2008/98/CE ha introdotto delle novità e chiarimenti in merito alla gerarchia dei rifiuti (articolo 4);
 - a) **Prevenzione**
- *misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:*
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

La direttiva 2008/98/CE

b) Preparazione per il Riutilizzo

- Le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

c) Riciclaggio

- qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

La direttiva 2008/98/CE

- recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

d) Recupero di altro tipo (es. di energia)

e) Smaltimento

- qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;

Riutilizzo – Dlgs 152/06 -

- art. 183 lett. r): “**riutilizzo**”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- art. 183 lett. u): «**riciclaggio**»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui **i rifiuti** sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- Il termine prevenzione si riferisce alle misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
 - c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
- Il termine riutilizzo si riferisce solo esclusivamente a ciò che non è rifiuto.

decisione 2000/532/CE

- • La Commissione Europea con decisione 2000/532/CE ha incluso nell'elenco dei rifiuti le seguenti voci:
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio,
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco **non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza**. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE (*art. 1 dell'allegato alla decisione 2000/532/CE*)

La direttiva 2008/98/CE ESCLUSIONE

(articolo 2 comma 3):

*Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della presente direttiva i **sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini** della **gestione delle acque e dei corsi d'acqua** o della **prevenzione di inondazioni** o della **riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli**, se è provato che i **sedimenti non sono pericolosi**. (recepita nell'art. 185 co. 3 Dlgs 152/06 smi)*

La gestione dei sedimenti dragati

- Maggiore criticità:
- i sedimenti dragati sono rifiuti ?
- Indirizzo comunitario:
- **Direttiva 2008/ 98/Ce** prevede un' esclusione condizionata, poi recepita dal legislatore nazionale

FANGHI: RIFIUTI O...?

- Per la legislazione nazionale vigente, il materiale proveniente dal dragaggio di fondali marini **non è per definizione un rifiuto**.

Nel dettaglio:

- i **materiali di dragaggio contaminati e pericolosi** (rimasti tali anche all'esito di eventuali operazioni di trattamento) **SONO RIFIUTI** e come tali vanno gestiti;
- i **materiali di dragaggio contaminati ma non pericolosi** (all'origine o a seguito di specifico trattamento) **NON SONO RIFIUTI** ove la loro gestione avvenga in conformità alle disposizioni di legge e possono essere collocati in via definitiva [in apposite strutture di contenimento](#)

FANGHI: RIFIUTI O...?

- i materiali di dragaggio **non contaminati** (o che comunque presentano caratteristiche analoghe al sito di prelievo e idonee rispetto a quello di destinazione) **NON SONO RIFIUTI** ove la loro gestione avvenga in conformità alle disposizioni di legge e possono essere rimessi in mare o riutilizzati per formare terreni costieri o per il ripascimento degli arenili
- Quadro normativo comunitario in tema di dragaggio: non esiste una disciplina specifica.

La gestione dei sedimenti dragati

- Legge 84/1994
- Art. 109, d.lg. 152/2006
- Art. 185, comma 3, d.lg. 152/2006 s.m.i.
- All. 5 al titolo V parte IV Dlgs 152/06 s.m.i.
- Art. 39, comma 13, d.lg. 205/2010
- DM 5.02.1998 – fanghi provenienti solo da acqua dolce

L. n. 84/ 1994, *Riordino della legislazione in materia portuale*

È la normativa nazionale più risalente, ma anche quella modificata più recentemente:

- **D.L. 1/ 2012 (*c.d. decreto liberalizzazioni*), convertito con L. 27/ 2012**
- **D.L. 21-6-2013 n. 69 conv. L. 98/2013**

Art. 5-bis L. 84/ 1994

- **Art. 5-bis L. 84/ 1994**, come modificata dal d.l. n. 1/ 2012 (convertito con l. 27/ 2012) e dal D.L. 21-6-2013 n. 69 (conv. L. 98/2013)
- **Ambito applicativo specifico:**
- **S.I.N.**
- **Porti nazionali**

Art. 5-bis L. 84/ 1994

Comma 1:

- «Nei **siti** oggetto di interventi di bonifica **di interesse nazionale**, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, **le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.**
- Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, **il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. []**

Art. 5-bis L. 84/ 1994

- **Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il **profilo tecnico-economico** e **trasmette** il relativo provvedimento al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** per l'approvazione definitiva.
- Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere - solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti - della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'**assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale**, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
- Il decreto di autorizzazione **produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152** e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità. []

Art. 5-bis L. 84/ 1994

- **Complementarietà ministeriale**
- **Tempi certi, seppur ordinatori**
- **Assoggettabilità a VIA**

**Art. 252 d.lg. 152/ 2006 «siti di interesse nazionale»
Comma 6**

- 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi **sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.**
- L'autorizzazione costituisce, altresì, **variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**
- **c.d. autorizzazione ad ombrello, ma senza Conferenza di Servizi**

Art. 252 d.lg. 152/ 2006 Comma 7

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, **l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.**

Assoggettabilità verificata dalla Commissione VIA, ma approvazione della valutazione è Ministeriale.

Possibili destinazioni **Comma 2 art. 5-bis** **L. 84/94**



1. Riutilizzo in situ
2. Riutilizzo a terra
3. Refluimento in casse di colmata / vasche raccolta
4. Restituzione usi legittimi

Comma 2, destinazione 1: riutilizzo *in situ*

- I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero **ogni loro singola frazione granulometrica** ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici[]
- [] su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere **immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono**, ovvero possono essere **utilizzati per il rifacimento degli arenili**, per **formare terreni costieri** ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di **capping**, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano **salve le competenze della regione** territorialmente interessata»
- **Autorizzati dal MATTM**
- **Confermata competenza regionale**

Comma 2, destinazione 1: riutilizzo *in situ*

- **Condizioni:**
- «**qualora presentino**, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, **caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale**
- **con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione**, e **non** presentino **positività ai test ecotossicologici []»**
- **Non contaminate con caratteristiche analoghe al sito di prelievo e idonee rispetto a quello di destinazione**

Comma 2, destinazione 2: riutilizzo a terra

«[] possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con **falda naturalmente salinizzata**, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di **solforati e di cloruri** nell'eluato superiore [] a condizione che, su **conforme parere dell'ARPA territorialmente competente**, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. []. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali».

- **Deroga solforati e cloruri con parere ARPA**
- **Progetto di dragaggio costituisce anche autorizzazione all'uso dei materiali.**

Comma 2, destinazione 2: riutilizzo a terra

«qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, **livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso** e qualora risultino **conformi al test di cessione** da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,[]».

- **Non contaminati con riferimento al sito di destinazione**
- **Conformità al test di cessione**

Comma 2: destinazione 3: refluimento in CVS

- «[] possono essere destinati a **refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento** che presentino un **sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale** o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K_{minore} o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6».
- **CVS, debitamente impermeabilizzate**

Comma 2: destinazione 3: refluimento in CVS

- «qualora risultino **non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti** finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione []».
- **Non pericolosi all' origine o dopo trattamenti**

Comma 2: destinazione 4: restituzione agli usi legittimi

- «qualora risultino caratterizzati da **concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152**».
- **Valori di intervento non ancora definiti**
- **restituzione agli usi legittimi**

Art. 5 – bis Comma 8 L. 84/94

- «I materiali provenienti dal **dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale** [], possono essere **immersi in mare con autorizzazione** dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati **a fini di ripascimento**, anche con **sversamento** nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di **casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti** in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la **ricostruzione della fascia costiera**, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179." []»

Art. 109, d.lg. 152/ 2006

Parte III Dlgs 152/06 e smi: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall' inquinamento e gestione delle risorse idriche

Art. 109, D.lgs. 152/ 2006:

Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

«1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;*
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;*
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri. []»*

Art. 109, D.lgs. 152/ 2006:

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), **è rilasciata dalla regione**, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto

Art. 185, comma 3, d.lg. 152/ 2006

ESCLUSIONI

- Art. 185, comma 3, d.lg. 152/ 2006:
- «fatti salvi gli obblighi derivanti dalle **normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi** ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni».

condizioni per aversi l' esclusione

I sedimenti dragati non sono rifiuti a n. 2 condizioni (cumulative):

(1) spostamento effettuato per determinati fini

(2) non pericolosità

Art. 39, comma 13, d.lg. 205/ 2010

Disposizioni transitorie e finali del decreto *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/ 98/CE.*

Articolo oggi non facente parte del d.lg. 152/ 2006, ma autonomamente efficace.

Art. 39, comma 13, d.lg. 205/ 2010:

Art. 39, comma 13, d.lg. 205/ 2010:

«Le norme di cui all'articolo 184-bis **(sottoprodotti)** si applicano anche al **materiale** che viene **rimosso**, per **esclusive** ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti».

DM 05/02/1998

DIVERSIFICATI APPROCCI NORMATIVI TRA I FANGHI DI
AMBITI MARINI E QUELLI DI AMBITI FLUVIALI/LACUSTRI

- *procedura autorizzatoria semplificata* per i “*fanghi di dragaggio*” non pericolosi (CER 17 05 06) provenienti da *ambiti fluviali/lacustri* (ex art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e punto 12. 2 Allegato 1 del D.M. 05/02/98)
- Per gli stessi “*fanghi di dragaggio*” provenienti da *ambiti marini* non esiste detta possibilità

La normativa dei dragaggi

D.M. 7 novembre 2008

- disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale dalla caratterizzazione fino alle strategie operative
- valuta l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994
- disciplina il deposito dei materiali dragati e la loro collocazione in strutture di contenimento
- disciplina la verifica del fondo scavo dopo le attività di dragaggio
- disciplina la bonifica delle strutture di contenimento

In sintesi

- **Art. 109:** materiale di escavo: autorizzazione regionale e refluimento in mare
- **Art. 185, comma 3:** regola generale: no rifiuti se rispettate le due condizioni
- **Art. 39, comma 13:** norma specifica, richiede rispetto delle condizioni per aversi **sottoprodotto**
- **L. 84/ 1994:** applicazione limitata a SIN e Porti

Rifiuto (Art. 183, lett. A)

- ◆ Codice Europeo dei Rifiuti
- ◆ DISFARSI



Condizioni
dal 1975

***"qualsiasi sostanza od oggetto
di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"***

EOW, RIFIUTI SOTTOPRODOTTI...

Rifiuto (Art. 183, lett. A)

- Codice Europeo dei Rifiuti
- “Disfarsi”

***“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”***

Rifiuti, EoW o Sottoprodotti?

EOW = bene → rifiuto → recupero → bene

SOTTOPRODOTTO = bene → scarto (non disfarsi) → bene

Corte giustizia CE 18.04.02, Palin Granit Oy

v. Anche Corte Giustizia 11.11.04, Niselli

“

La differenza tra prodotti e rifiuti sta nell'assenza di operazioni di trasformazione preliminare e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio all'ambiente.

Corte Giust CE Causa C-457/02

Procedimento penale a carico di A. Niselli

«**E' ammesso**, alla luce degli obiettivi della direttiva 75/442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto, bensì come **sottoprodotto** di cui il detentore non desidera «disfarsi» a condizione che il suo riutilizzo sia **certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.**

Tuttavia, quest'ultima analisi non è valida per quanto riguarda i **residui di consumo**, che non possono essere considerati «sottoprodotti» di un processo di fabbricazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del processo produttivo»

ART. 184 – TER EOW (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per **scopi specifici**;
- b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto**;
- c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i **requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta gli standards esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi** sull'ambiente o sulla salute umana

- **L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle predette condizioni.
- I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso **uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente [...]
- I criteri includono, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Reg. CE 333/ 11 (ROTTAMI)

Reg. CE 1179/ 12 (VETRO)

Reg. CE 715/ 13 (Rottami di RAME)

.....

DM 22/ 3013 (CSS)

End of waste

- Nelle more dell'adozione di uno o più decreti [...]continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall'autorizzazione dell'impianto].

Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

- 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato **da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
 - d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cass. Pen., III, n. 17453 del 10/ 05/ 2012

*In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “**normale pratica industriale**” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato*

Cass. Pen., Sez. III n. 20886 del 15 maggio 2013

Sottoprodotto è ciò che non è mai stato rifiuto, costituendo invece materiale **immediatamente riutilizzabile**

(nella specie: rocche di plastica di tessitura sottoposte ad una successiva operazione di separazione del materiale plastico).

Cass. Pen., III, n. 17823 del 11.5.12

*In tema di sottoprodotto, l'utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere **certo** fino dal momento della sua produzione, e non deve essere meramente **eventuale e non integrale***



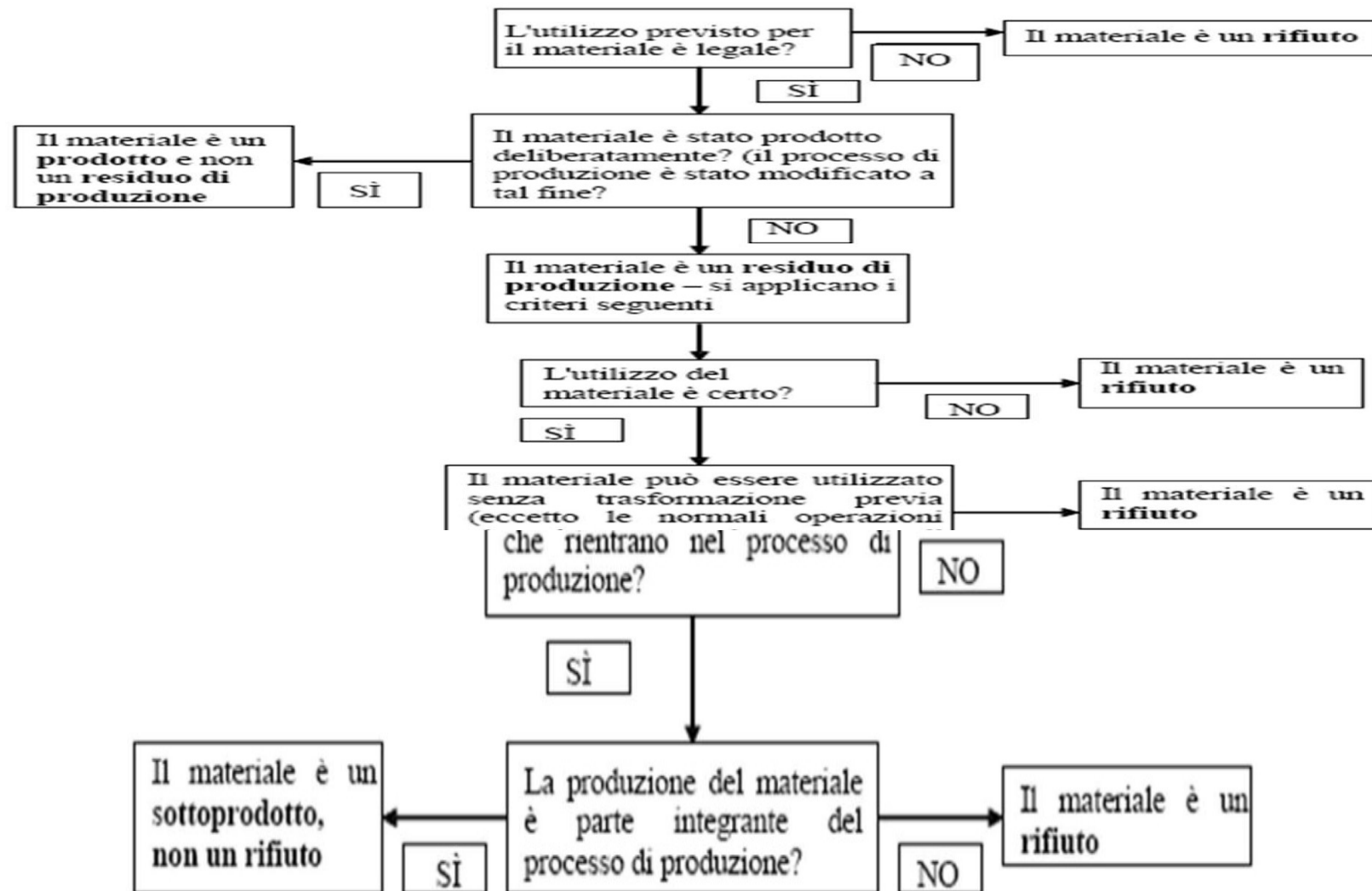
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.2.2007
COM(2007) 59 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



Bruxelles, 21.2.2007

COM(2007) 59 definitivo

*«Per rafforzare la certezza del diritto e per facilitare la comprensione e l'applicazione della definizione di rifiuto, la presente comunicazione intende, da una parte, fornire alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscono rifiuti o meno e, dall'altra, informare gli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate.*

La comunicazione contribuirà inoltre ad armonizzare l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione europea».

Dir. 2008/98/CE - DLvo 205/10 (considerando 22)

Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe **chiarire**:

SOTTOPRODOTTI

—quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti.

La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. **Se** l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni.

Poiché i **sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti**, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria

sottoprodotto Articolo 184-bis

Dlgs 152/06

- Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
- All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del **Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

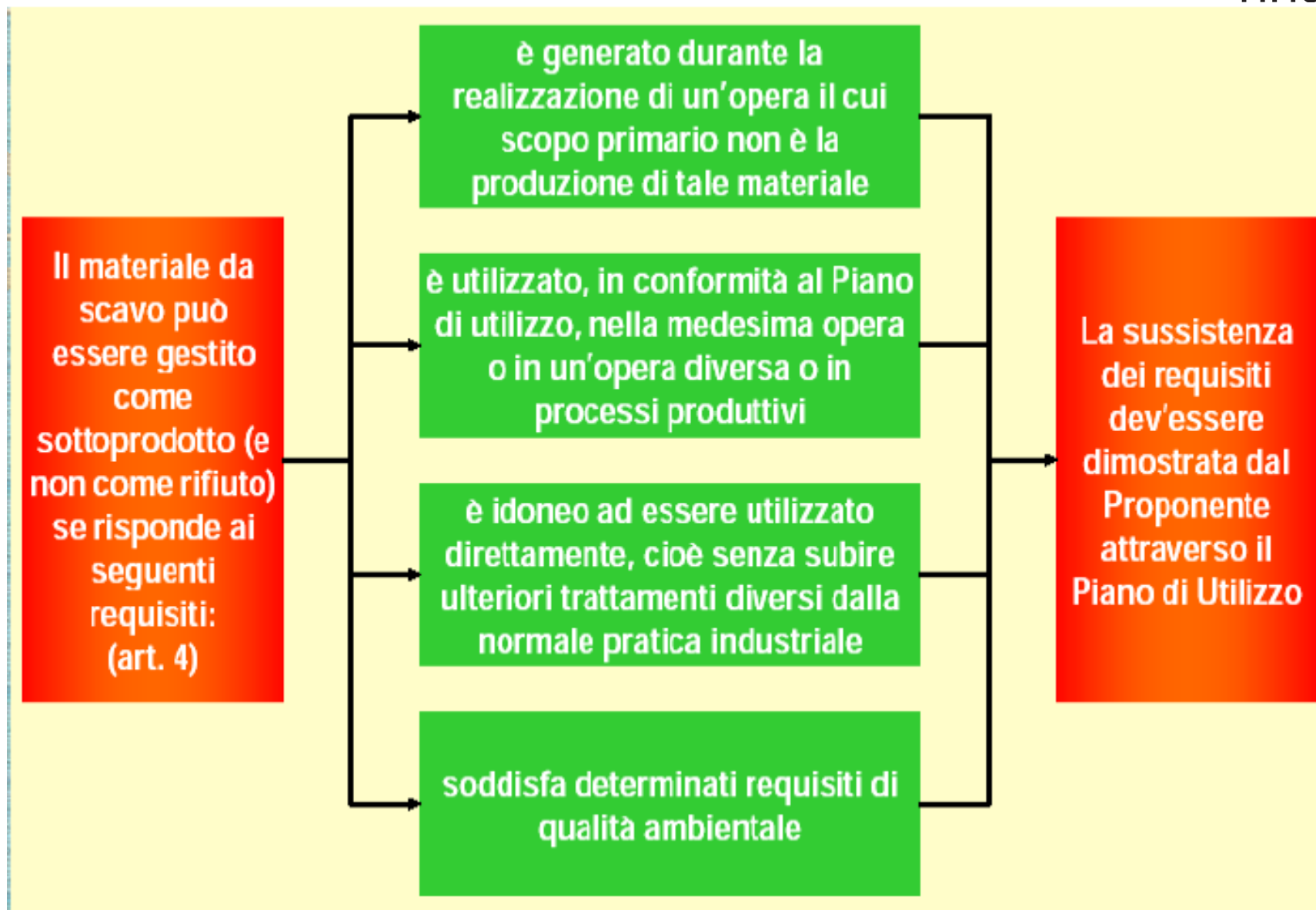
d.m. n. 161/2012

art. 1 – definizioni

b. «*materiali da scavo*»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;



Articolo 184-bis

Dlgs 152/06

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, **n. 161**, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 184-bis

Dlgs 152/06

Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 presente decreto.
(comma inserito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)

(ovvero: *Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*)

NORMATIVA IN ITINERE...

**SCHEMA DECRETO
MINISTERIALE
IN APPLICAZIONE ART. 109 DLGS
152/06**

SCHEMA DM - percorso

- **2005**

MATTM da incarico a APAT e ICRAM di redigere un MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI, uscito nel 2007

- **Maggio 2007**

La Conferenza Stato-Regioni esprime l'auspicio della adozione di atti normativi riferiti al art. 109 attraverso l'istituzione di un TAVOLO TECNICO che addivenisse ad una proposta condivisa di tali atti e degli eventuali allegati tecnici

- **Ottobre 2007**

MATTM istituisce un TAVOLO TECNICO a cui partecipano rappresentanti delle Regioni, ISPRA, IRSA, ISS e tecnici della DPGN

- **2009** :Il tavolo tecnico conclude i lavori e predispone lo SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE in applicazione dell'art. 109
- **2014**: Ad oggi il DM del MATTM è ancora in attesa del completo concerto ministeriale, prima di tornare alla Conferenza Stato-Regioni per la sua approvazione definitiva

PRINCIPALI INNOVAZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO EX ART. 109

- 1) Modalità per la caratterizzazione dei materiali di escavo**
- 2) Classificazione dei materiali di escavo**
- 3) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo in funzione della loro classificazione**
- 4) Prescrizioni tecniche e operative per le operazioni di escavo, trasporto e immersione in mare**
- 5) Modalità per la individuazione e caratterizzazione dell'area di immersione**
- 6) Attività di monitoraggio ambientale**
- 7) Scheda di bacino**

DE IURE CONDENDO...

PUNTI FOCALI

1. Necessità di armonizzazione e coordinamento normativa esistente
2. La “**gestione**” come “**non rifiuti**” dei sedimenti portuali in contesti di **aree Non SIN**
3. Il confine tra “**gestione**” dei “**materiali da scavo**” (ex **D.M.161/12 e Legge 98/13**) e “**fanghi di dragaggio**” (ex **Legge 84/94 così come integrata dall’art. 48 della legge n. 1/12**)
4. **Rapporto VIA Nazionale / Regionale** e fasi autorizzatorie di **livello locale** connesse con la realizzazione delle opere

“GESTIONE” COME “NON RIFIUTI” DEI SEDIMENTI PORTUALI IN CONTESTI DI AREE NON SIN

- la gestione delle opere di dragaggio **da svolgere all'interno di aree portuali ricadenti in aree SIN** (*siti da bonificare di interesse nazionale*) risulta puntualmente normata **dal D. M. 07/11/2008**
- le opere **non ricadenti** all'interno di detti siti (SIN) vengono gestite per il tramite di contesti normativi risalenti (***Legge 84/94 così come integrata con unico comma dedicato alle aree Non SIN***)

- l'art. 109 del D. Lgs. 152/06 si riferisce alla “.... *immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo ...*”: non vengono citate le movimentazioni di sedimenti in Aree Portuali

Operazioni di dragaggio inquadrate nel comma 8 art. 5-bis L.84/94

NEWS!

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente** nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I **suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti**, in attuazione del Piano regolatore portuale, ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, **con autorizzazione della Regione** territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

ART. 48 D.L. 1/2012 (conv. L.27/2012)

NEWS!

- Il punto 8 **dell'art. 48 del DL 27/12** conv. legge 27/2012:
 - «materiali provenienti da attività di dragaggio»
 - attività di dragaggio delle aree portuali di siti non SIN
- Possibilità di trattamento dei sedimenti dragati “... ***aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi ..***”
- il possibile utilizzo come “***non rifiuto***” di una “..***singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici*** ..(punto 2 art. 48 DL 1/2012 conv. legge 27/12) ”

Confine tra la gestione dei “*materiali da scavo*” ed i “*fanghi da dragaggio*”

- Necessità di una puntualizzazione tra le diverse tipologie di lavori portuali da cui si originano sia “*materiali da scavo*” che “*sedimenti portuali*”
- Anche in ragione della esclusione dal campo di applicazione del D.M. 161/12 data dal punto 2- bis dell’art. 41 della legge 98/13

strumenti operativi per la gestione del materiale

- Decreto Ministeriale del 24/1/1996
- Decreto Ministeriale del 07/11/2008

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Aw. Lucia Mirti